



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 39 / 2011** seduta del **11-03-2011** alle ore 12.20

OGGETTO:

**APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA" EX ART. 92
DEL D.LGS. N. 163/2006.**

RISULTANO:

PRESENTI

ASSENTI

1 - Vice Sindaco	SIGNORELLI PIETRO	si
2 - Assessore	FUGGINI ROBERTO	si
3 - "	BELLINI SILVIA	si
4 - "	ZERBI GIOVANNI	si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Nigro Dott.ssa Fausta.

Il Sig. Signorelli Dott. Pietro – Vice Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" dispone che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro ed entro il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, siano destinati alla costituzione di un fondo interno, da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'Amministrazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ai loro eventuali collaboratori. Tale disposizione è stata oggetto di successive modifiche per quanto attiene specificatamente la percentuale massima erogabile;
- con l'articolo 35, comma 3, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010), è stato da ultimo ripristinato l'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni. Il citato comma 3, in vigore dal 24 novembre, recita testualmente: "All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato". Si ricorda che predetto "comma 7-bis" aveva abbassato allo 0,50% l'incentivo relativo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvazione del Regolamento volto a definire i criteri di ripartizione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione, ai fini di dotare l'amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi anche di programmazione sia degli interventi, sia delle spese che ne derivano;

Tenuto conto che l'adozione di un regolamento efficace consente anche di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;

Vista la proposta di Regolamento, come predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale quale assegnatario di specifico obiettivo di cui al PRO/2010, con il supporto del Segretario - Direttore Generale;

Dato atto che tale bozza è stata trasmessa, con e-mail in data 11.03.2011, alle OO.SS. territoriali CGIL - CISL - UIL - SULPM;

Ritenuto che tale proposta sia soddisfacente per l'Amministrazione, in quanto disciplina tutti i vari aspetti della materia, in modo chiaro, completo e corrispondente alle proprie esigenze;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna" - ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 - composto da n. 16 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) DI DARE ATTO che con l'approvazione del presente atto si intende abrogata la precedente regolamentazione adottata in materia;

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune - Sezione Regolamenti;

4) DI DARE comunicazione dell'avvenuta adozione del presente atto ai referenti interni, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per opportuna informazione successiva.

6) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- Allegati n. 2: Regolamento e Parere.



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

(Prov. Pavia)

Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna

(Art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, come modificato dall'art. 61, comma 8, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e dalla Legge 4/11/2010 n. 183)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 11.03.2011

Art. 1.

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la costituzione e la ripartizione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La percentuale del 2% dell'importo, posto a base di gara, viene destinata ai compensi da erogarsi per le attività connesse all'esecuzione di contratti pubblici e di lavori.
3. Gli incentivi di cui trattasi, pari a una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 92 sopra citato, vengono erogati al personale comunale che ha direttamente partecipato all'attività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per personale comunale quello che ha partecipato all'attività, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente;
 - b) per progettista il dipendente incaricato della redazione del progetto;
 - c) per D.Lgs. n. 163 si intende il D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) per importo a base di gara su cui calcolare l'incentivo di che trattasi, l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza;
 - e) per "Comune", l'Amministrazione Comunale di Sannazzaro de' Burgondi.

Art. 3

Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 109/94, e successive modificazioni culminate nella Legge n. 183/2010, il 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro è destinato alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Comune, che ha collaborato all'attività di progettazione.
2. Sono estranee dal presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

Art. 4

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163 sono prioritariamente affidate al personale appartenente agli Uffici del Servizio Territorio ed Ambiente.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163.

Art. 5

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In sede di predisposizione del Bilancio di previsione, sono individuati i progetti da affidare al personale del Servizio Territorio ed Ambiente.
2. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato coinvolgendo di tutti i dipendenti ritenuti idonei, avuto riguardo alle competenze ed alle capacità professionali.
3. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento.

Art. 6

Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati anche nel caso in cui l'attività non sia completamente svolta dal personale interno all'Ente.
2. Nessun compenso sarà dovuto per l'attività che il personale è chiamato istituzionalmente a svolgere in merito, fatta eccezione per la quota relativa alla responsabilità unica di procedimento e a procedure amministrative specifiche, nei limiti della quota prevista per l'attività svolta di cui all'art.9.
3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 10 quater, del D.L. n. 162/2008, convertito nella Legge n. 201/2008, l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può

superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (cfr delib. Corte Conti Lombardia sez. controllo 604/2009/PAR)

Art. 7

Costituzione e gestione del fondo

1. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico delle singole opere pubbliche.
2. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione, se la direzione dei lavori e se i collaudi in corso d'opera saranno compiuti dagli uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni.
3. La liquidazione del fondo viene effettuata, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente, previa acquisizione del nulla osta dell'organo di valutazione, ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo per le attività connesse alla progettazione, successivamente alla stipula del contratto di appalto per le attività connesse (supporto amministrativo predisposizione atti di gara e stipula contratto) e successivamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo in corso d'opera per quanto riguarda la direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera, la responsabilità del procedimento e la predisposizione e/o l'approvazione della contabilità dell'opera.
4. Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario provvederà alla regolazione contabile della partita per quanto concerne il transito delle somme nel fondo destinato alla contrattazione collettiva.

Art. 8

Modalità di costituzione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 163 e sono inseriti nel relativo quadro economico.
2. La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto affidato al personale dell'ufficio lavori pubblici, secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D.Lgs. n. 163 e dal presente Regolamento.

Criteri di ripartizione

1. L'incentivo viene ripartito dal Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente a progetto esecutivo approvato, con le seguenti modalità:

- Il 35% a chi ha firmato il progetto;
- Il 15% al responsabile del procedimento;
- Il 5% al personale amministrativo che cura la predisposizione e la stipula dei contratti;
- Il 20% all'incaricato della direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera;
- Il 10% a chi esegue i calcoli e gli atti di contabilità dell'opera;
- Il 10% al personale che ha dato il supporto amministrativo all'esecuzione dell'opera;
- Il 5% al personale che ha dato il supporto amministrativo alla predisposizione degli atti di gara.

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

2. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale degli Uffici interessati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è a carico del Comune e con inclusione dell'IRAP, come espresso dalla Corte dei Conti sez. riunite in sede di controllo, Delibera n. 33/cont/2010.

3. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999 come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel "fondo per il personale" per la mera presa d'atto. Sono possibili in corso d'anno eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere.

4. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso da Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente secondo le modalità indicate nell'art. 7.
2. Con la liquidazione effettuata dal predetto Responsabile è assicurata la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
3. La liquidazione delle somme sarà inoltre subordinata alla verifica di cui al precedente art. 6, comma 4.

Art. 11

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 12

Copertura rischi professionali

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere assicurata la copertura assicurativa dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori.
2. Nel caso di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori a soggetti esterni, la copertura assicurativa è a carico dei soggetti stessi.

Art. 13

Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. L'attività di pianificazione generale per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al presente regolamento è quella a valenza territoriale prevista da specifiche disposizioni di legge o da normative contenute in piani previsti dalla legge, quali a titolo esemplificativo i piani di governo del territorio, i piani attuativi e relative varianti, i regolamenti edilizi.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 109/94, come modificato dall'art.3, comma 29, della Legge n. 350/03 e dell'art.13, comma 4, della Legge n. 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva (siano essi a valenza urbanistica o

ambientale), qualora tali atti vengano direttamente redatti del Servizio Territorio ed Ambiente confluisce in un fondo espressamente costituito ed all'uopo presente nel Bilancio di Previsione.

3. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art.

14. Con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, verranno redatti dagli uffici comunali, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto del 70%, confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.

4. Le quote relative agli atti di pianificazione verranno definite prima del conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione Comunale e dovranno tenere conto del livello di responsabilità assunto da ogni partecipante all'atto di pianificazione.

Art. 14

Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato, con le seguenti modalità:

- il 55% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- il 20% a chi ha predisposto le tavole grafiche;
- il 10% a chi redige le relazioni illustrative;
- il 15% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

2. Con apposito decreto sindacale di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione in esecuzione alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, vengono individuati con precisione i soggetti di cui al comma precedente. Se più soggetti siano individuati per lo stesso punto, la quota spettante viene ripartita tra essi in proporzione all'apporto di ciascuno.

3. Il fondo, per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto a seguito dell'approvazione del piano.

4. La quota parte del fondo relativa al progetto verrà liquidata agli aventi diritto, a cura del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente, con sua liquidazione, su conforme parere dell'organismo indipendente di valutazione.

Art. 15

Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si

applicano ai progetti approvati successivamente al 24/11/2010 (data di entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale ed in assenza di disposizioni a carattere retroattivo nella Legge n. 113/2008, i compensi da erogare per attività svolte a partire dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui all'art. 61, comma 8, della Legge n. 113/2008.

3. In conformità al parere espresso dalla Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 604/2009PAR, si considera quindi applicabile agli enti territoriali la riduzione dal 2% allo 0.5%, della percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, in assenza di disposizioni a carattere retroattivo, sui compensi da erogare a partire dal 1° gennaio 2009 ma non relativi ad attività realizzate ed impegnate prima di tale data, e sino all'entrata in vigore della nuova norma abrogativa della suddetta riduzione (Legge 4 novembre 2010, n. 183).

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 11.03.2011

PARERI DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 - co. 1 - del T.U. - Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' **TECNICA**

data 10.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Maria Grazia Gambini



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Signorelli Dott. Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nigro Dott.ssa Fausta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 08-04-2011, ai sensi dell'art. 125 - comma 1 - del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, viene pubblicata all'albo pretorio dal 08-04-2011 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi sino al 23-04-2011

addì 08-04-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nigro Dott.ssa Fausta